

Proponente: 16.A
Proposta: 2021/335
del 05/10/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1633
del 06/10/2021

SERVIZI AI CITTADINI

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DECADENZA
DALL'ASSEGNAZIONE PER SUPERAMENTO DEI LIMITI
REDDITUALI E DI PATRIMONIO MOBILIARE PREVISTI DALLA
LEGGE REGIONALE 24/2001
UI 303301130271

IL DIRIGENTE

premessi che:

- l'inquilina, generalizzata nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, è assegnataria di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) sito a R.E. in Via Mascagni n. 12/1, int.5;
- la stessa presentava, il 04/03/2020 ed il 25/01/2021 Dichiarazione Sostitutiva Unica, relativa ai redditi rispettivamente del 2018 e del 2019, annualmente prescritta allo scopo di ridefinire il canone di locazione e di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali/patrimoniali per la permanenza in ERP: le suddette DSU evidenziavano valori di ISEE superiori a quelli massimi ammessi dalla Legge Regionale 24/2001 e ss.mm.ii. per la permanenza in alloggi di ERP, che sono per l'ISEE di € **24.400,26** e per il patrimonio mobiliare di € **49.784,00**;
- la stessa presentava infatti, il 04/03/2020, una DSU relativa ai redditi 2018, che evidenziava un valore ISEE di € **58.424,67** e un valore di patrimonio mobiliare parametrato alla scala di equivalenza di € **196.474,00**; il 25/01/2021, una DSU relativa ai redditi 2019, che evidenziava un valore ISEE di € **61.450,34** e un valore di patrimonio mobiliare parametrato alla scala di equivalenza di € **208.731,00**;
- questo Ufficio Casa, con nota P.G. 2021/192783, inviata per raccomandata a.r., contestava all'inquilina il supero del valore ISEE previsto dalla normativa regionale per la permanenza nell'ERP, relativamente alle DSU presentate nel 2020 e 2021;
- entro i 30 gg. assegnati per integrare il contraddittorio, l'inquilina non produceva documentazione idonea a confutare le predette circostanze, ma presentava richiesta P.G. 2021/210970 del 01/10/2021, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del regolamento comunale per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di sospensione del presente provvedimento di decadenza per quanto riguarda il rilascio coattivo dell'alloggio;

visti:

- la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 30, comma 1, lett. f, e comma 2, lett. B;
- il Regolamento comunale per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DICHIARA

l'inquilina, generalizzata nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, decaduta dalla permanenza nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito a Reggio Emilia in Via Mascagni, n. 12/1, int. 5;

ORDINA

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio dell'alloggio entro 365 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

FA PRESENTA

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- Il presente provvedimento - ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30, della Legge regionale succitata - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilina e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Legge Regionale succitata - è dovuto all'ente gestore il pagamento del canone di locazione maggiorato, determinato ai sensi dell'art. 35 comma 2 e del Regolamento comunale per la determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni ERP;
- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, del Regolamento comunale per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa - *su istanza dell'interessato* e limitatamente al rilascio dell'alloggio - qualora nel nucleo assegnatario vi siano soggetti portatori di gravi patologie o grandi invalidi / siano presenti persone / ultra75enni / seguite dai Servizi sociali, con gravi problematiche di tipo socio-sanitario;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.